

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA APICALE

Compilare lo **statino riepilogativo (Allegato “M”)** a data antecedente al 2025, per il solo militare escluso da una precedente aliquota per:

- a. aspettativa per infermità;
- b. procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o per il quale è intervenuta la remissione di querela;
- c. procedimento disciplinare di stato conclusosi in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione dall’impiego di carattere precauzionale;
- d. procedimento disciplinare di corpo conclusosi con una sanzione disciplinare non più grave della consegna.

In tali casi, il biennio (per le sospensioni disciplinari e le consegne di rigore) e il triennio (per le valutazioni caratteristiche) dovranno riferirsi all’aliquota dalla quale l’interessato era stato escluso (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1085, commi 2 e 3, 1090, comma 1, lettera a), 1092, 1307, comma 4, 1323, comma 4 e 1323-bis, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Si evidenzia, in ultimo, che lo **statino riepilogativo (Allegato “M”)** **NON dovrà essere compilato per i militari la cui aliquota di riferimento sia antecedente a quella del 31 dicembre 2019**, in quanto, per questi ultimi, la verifica del possesso dei prescritti requisiti sarà effettuata dalla competente Commissione di avanzamento.